

Bruxelles, 14 giugno 2024
(OR. en)

10984/24

JAI 993
COPEN 312
DROIPEN 176
CATS 58
FREMP 298

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10000/24
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul futuro del diritto penale dell'UE: raccomandazioni sulla via da seguire

Nella sessione del 13 e 14 giugno 2024 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha approvato conclusioni del Consiglio dal titolo "Il futuro del diritto penale dell'UE: raccomandazioni sulla via da seguire". Il testo approvato dal Consiglio figura nell'allegato.

Conclusioni del Consiglio**"Il futuro del diritto penale dell'UE: raccomandazioni sulla via da seguire"****Introduzione**

- a) Da decenni, sia nelle istituzioni che tra esperti accademici, si discute dell'evoluzione del diritto penale dell'Unione europea e dei principi che ne costituiscono il fondamento¹. Le discussioni hanno acquisito slancio nel periodo precedente l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha introdotto nuove basi giuridiche per il diritto penale dell'UE. Il 27 novembre 2009 è stata approvata una serie di conclusioni specifiche del Consiglio concernenti disposizioni tipo che fungano da orientamento alle deliberazioni del Consiglio nel settore del diritto penale², cui ha fatto seguito nel 2011 la comunicazione della Commissione³ dal titolo "Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale". La risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un approccio dell'UE in materia di diritto penale è stata adottata nel 2012⁴.
- b) Da allora sono stati adottati numerosi strumenti dell'UE nel settore della giustizia penale aventi come basi giuridiche gli articoli 82 e 83 TFUE introdotti dal trattato di Lisbona. Tali strumenti hanno ad esempio affrontato la questione della criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale (articolo 83, paragrafo 1, TFUE), introdotto misure volte a garantire l'attuazione efficace delle politiche dell'UE (articolo 83, paragrafo 2, TFUE) e creato il diritto processuale penale (articolo 82 TFUE). Inoltre, è stato adottato il regolamento Eurojust sulla base dell'articolo 85 TFUE ed è stata istituita l'innovativa Procura europea sulla base dell'articolo 86 TFUE.

¹ Cfr., a titolo di esempio, il "Manifesto sulla politica criminale europea" del 2009 (www.crimpol.eu) e il "Manifesto sul diritto processuale penale europeo" del 2013 (www.zis-online.com).

² Doc. ST 16542/2/09.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52011DC0573>

⁴ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 7.

- c) In tutto questo periodo, il Consiglio e il Parlamento, in quanto colegislatori, e la Commissione si sono adoperati per garantire la massima qualità possibile della normativa penale. A tale riguardo, in relazione al diritto penale sostanziale, si ritiene particolarmente importante che:
- il legislatore dell'Unione garantisca il pieno rispetto dei principi concordati del diritto penale, come il principio di legalità e il principio secondo cui il ricorso al diritto penale dovrebbe costituire l'*ultima ratio*, e la protezione dei diritti fondamentali,
 - la coerenza interna dell'*acquis* in materia di diritto penale dell'UE sia preservata,
 - gli strumenti di diritto penale dell'UE rispettino i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e concedano a questi ultimi la necessaria flessibilità per attuarli in un modo che non interferisca con il sistema e la coerenza delle legislazioni penali nazionali.

Per quanto riguarda il diritto processuale penale, gli interessi trasversali essenziali sono stati garantire che gli strumenti dell'UE facilitassero la cooperazione giudiziaria in materia penale, nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, e assicurarne la coerenza con gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto internazionale, comprese le pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa.

- d) Tuttavia, è apparso evidente che, a causa dell'elevato numero di proposte che includono elementi di diritto penale in vari settori di intervento, è difficile per i co-legislatori fare in modo che si tenga sistematicamente e debitamente conto di tutti questi aspetti.
- e) In questa transizione tra due cicli legislativi, sembra opportuno esaminare il futuro del diritto penale dell'UE in modo trasversale, affinché la qualità della normativa penale possa essere migliorata.

Conclusioni del Consiglio

Considerazioni generali

1. L'Unione europea ha l'obbligo di garantire che le sue azioni nel settore del diritto penale rispettino i principi specifici vigenti in materia, come il principio di legalità e il principio di *ultima ratio*, nonché i principi generali di attribuzione della competenza, sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 4 TFUE e agli articoli 4 e 5 TUE.
2. In particolare, gli strumenti e le disposizioni di diritto penale dovrebbero essere adottati solo ove necessario per conseguire l'obiettivo che li sottende, qualora tale obiettivo non possa essere conseguito attraverso altri mezzi e a condizione che detti strumenti e disposizioni abbiano una base giuridica chiara.
3. Conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵, la necessità e l'adequatezza di qualsiasi strumento o disposizione di diritto penale devono essere basate su forti elementi di prova. Di norma, ciò richiede valutazioni d'impatto approfondite.
4. Gli strumenti e le disposizioni di diritto penale dell'UE, in particolare [...] le disposizioni in materia di sanzioni, responsabilità penale, competenza giurisdizionale e termini di prescrizione, devono essere chiari e coerenti.
5. Gli strumenti e le disposizioni di diritto penale dell'UE devono rispettare i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ed essere concepiti in modo da consentire agli Stati membri di attuarli nei rispettivi sistemi di diritto penale nazionale esistenti, in particolare senza compromettere la coerenza della loro componente generale.

⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Azioni che il Consiglio deve adottare

6. Prendendo come punto di partenza le suddette conclusioni del Consiglio del 2009 concernenti disposizioni tipo, il Consiglio avvierà i lavori volti a stabilire disposizioni tipo aggiornate per il diritto penale dell'UE, in particolare per quanto riguarda norme minime concernenti le sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, la responsabilità delle persone giuridiche, le circostanze aggravanti o attenuanti, l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo, la competenza giurisdizionale, i termini di prescrizione, la disponibilità a livello nazionale di strumenti investigativi efficaci e proporzionati e i dati statistici. Tali disposizioni tipo dovrebbero essere incluse nella futura legislazione europea, nella misura in cui si riterrà necessario affrontare ogni singolo tema da esse disciplinato in uno specifico strumento legislativo, tenendo conto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche.
7. Il Consiglio invita le istituzioni dell'UE coinvolte nella procedura legislativa a raggiungere un'intesa comune sulle disposizioni tipo, sulla base dei principi fondamentali del diritto penale dell'UE.
8. Una volta concordate, il Consiglio promuoverà l'uso delle disposizioni tipo durante i lavori legislativi, tranne nei casi in cui vi siano motivi seri e giustificati per discostarsene.
9. Parallelamente ai lavori sull'elaborazione di disposizioni tipo aggiornate sul diritto penale sostanziale, il Consiglio proseguirà le sue riflessioni sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Affari istituzionali

1. Il Consiglio invita la Commissione a proseguire e rafforzare le sue azioni al fine di:
 - garantire che qualsiasi proposta contenente un elemento di diritto penale sia basata sulla prova che tale legislazione è necessaria e proporzionata per conseguire gli obiettivi ed è utilizzata solo come *ultima ratio*;
 - redigere valutazioni d'impatto dettagliate ed elaborate in modo accurato, che valutino anche l'impatto di qualsiasi proposta sui diritti fondamentali e che siano messe a disposizione prima che venga avviato l'esame della proposta in sede di Consiglio.
2. Il Consiglio invita la Commissione e il Parlamento a tenere conto della necessità degli Stati membri di garantire la coerenza e mantenere i principi di base dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali in vista di futuri negoziati legislativi.
3. Il Consiglio invita la Commissione e il Parlamento ad avviare una riflessione comune strutturata e globale su tutti gli aspetti del futuro del diritto penale dell'UE, anche per quanto riguarda il rafforzamento della coerenza interna del diritto penale dell'UE e la sua coerenza con strumenti strettamente correlati, nonché la possibilità di avere disposizioni tipo comuni.
4. Se del caso, la riflessione comune strutturata di cui al punto precedente potrebbe coinvolgere anche il mondo accademico, gli operatori del settore e altri esperti esterni.
